



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

In data 15.02.2013 sono pervenute numero 2 (due) note fax di richieste chiarimenti da parte di ditte che intendono partecipare al bando di gara assunte al protocollo di questo Ente al n. 8733/I del 15/02/2013 e n. 9236/I del 19/02/2013;

Tali richieste sono pervenute in un termine non ritenuto congruo a parere dello scrivente, in base all'art. 71, comma 2. del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Il citato articolo indica il termine di almeno 6 giorni per la stazione appaltante, ma non indica quanti giorni prima devono essere fornire le richieste di chiarimenti utilizzando solo il termine "*sempre che siano state chieste in tempo utile*".

Al fine di poter ipotizzare una tempistica da attribuire alla definizione "di tempo utile" si potrebbe far riferimento alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ma, non volendo essere così pignoli, va comunque e necessariamente sottolineato che a poche ore dalla scadenza dei sei giorni prima, è pervenuta una richiesta di chiarimenti pressoché reiterata in quanto già formulata in giorni passati, che una semplice rivisitazione sul sito delle risposte già fornite avrebbe tolto qualunque dubbio.

Nel rispetto della trasparenza, del principio di massima partecipazione, quindi, al fine di permettere a chiunque ne avesse nuovamente necessità sono a ribadire quanto già detto in passato ed a dare informazioni ovvie derivanti da un'attenta lettura degli atti di gara:

CENTRO DEI SERVIZI (art. 21 del Capitolato)

La ditta partecipante in sede di offerta dovrà indicare l'area prescelta per la realizzazione del centro servizi.

È stato già chiarito che la ditta partecipante non è tenuta ad inserire in sede di offerta l'accordo con il privato, ma dovrà, comunque, indicare l'area prescelta.

È evidente che l'individuazione dell'area dovrà essere indicata nella busta C- Offerta tecnica e non nella busta A- documentazione e nella busta B- Offerta economica. Si precisa che nel disciplinare tecnico sono indicati chiaramente i documenti da inserire nelle buste A, B e C.

UTILIZZO DELLE MORELLE (Art. 70 del Capitolato)

Si riporta quanto indicato nella deliberazione di G.C. n. 576 del 21.12.2012, richiamata nell'art. 70 del capitolato, con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso le proprie intenzioni:

*“consentire temporaneamente alle ditte che ne facciano richiesta di utilizzare parte dell'area del sito delle Morelle, così come indicata nella sottostante planimetria, per l'allestimento di un centro servizi ed un'area per l'eventuale trasferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato dal mezzo satellite al mezzo madre alle seguenti condizioni:
.....omissis.....”*

La definizione dell'avverbio “*temporaneamente*” secondo il DISC (Dizionario Italiano Sabatini Coletti) edizione Giunti così recita: “*in modo temporaneo, provvisorio; per un limitato periodo di tempo*”.

ALLESTIMENTO AREA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 15.

È già stato specificato che:

“La ditta dovrà in sede di offerta indicare le aree temporanee per l'eventuale trasferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato dal mezzo satellite al mezzo madre.

Per tali aree, se di proprietà non comunale, la ditta dovrà possedere accordo con il proprietario.

Se tali aree sono di proprietà comunale, in caso di aggiudicazione dovrà esserci apposito successivo accordo con l'amministrazione che dovrà metterle a disposizione, ivi compreso l'eventuale centro situato presso le Morelle.”

Considerata l'adozione della deliberazione di G.C. n. 576 del 21.12.2012 si ritiene in parte già definite le condizioni per l'eventuale utilizzo delle Morelle.

È evidente che l'individuazione dell'area dovrà essere indicata nella busta C- Offerta tecnica e non nella busta A- documentazione e nella busta B- Offerta economica. Si precisa che nel disciplinare tecnico sono indicati chiaramente i documenti da inserire nelle buste A, B e C.

Non è stata indicata nell'art. 50 una tempistica per l'allestimento temporaneo dell'area.

Terracina, 20.02.2013

F.to Dott. Ing. Alfredo Sperlonga